

I BENI INDUSTRIALI E COMMERCIALI

Premessa

Nell'impossibilità concreta di seguire e giustificare nel dettaglio le vicende di ogni singola proprietà commerciale e industriale sottratta alla comunità ebraica, la ricerca qui intrapresa ha tentato di definire alcuni punti fermi all'interno di un argomento che si è rivelato arduo da circoscrivere e da organizzare. Nelle pagine seguenti si è cercato soprattutto di evidenziare il continuo e progressivo incremento del livello di attenzione burocratica nei riguardi della "questione dei beni ebraici", atteggiamento che forse costituisce l'elemento più evidente delle intenzioni di fondo del regime, e che rivela la volontà di "stringere il cerchio" intorno alla Comunità, privandola in modo sistematico, con il trascorrere dei mesi, di ogni potenzialità economica.

1. La presenza ebraica nell'economia italiana del primo Novecento. Prime note

A tutt'oggi non esistono contributi significativi dedicati allo studio dell'imprenditorialità ebraica nell'Italia dei primi decenni del Novecento; non si hanno pertanto né visioni di sintesi, né esaurienti ricostruzioni locali sulle forme, i modi, i tempi in cui si è sviluppata la presenza degli ebrei italiani nei settori dell'industria, del commercio, della finanza e del credito.¹ La mancanza di un tale quadro di riferimento iniziale rende naturalmente ancora più complessa – e potenzialmente imprecisa – la valutazione dell'impatto della legislazione antisemita sui beni industriali e commerciali dei perseguitati, sia durante gli anni 1939-1945, sia nel momento delle restituzioni postbelliche.

Chi fossero e quanti fossero precisamente gli israeliti attivi nel mondo della finanza, dell'impresa e del commercio era un dato che, prima del censimento razziale dell'estate 1938, sfuggiva – con molta probabilità – alle stesse autorità fasciste che, per avere un quadro della presenza ebraica nel paese, sino a quel momento potevano contare esclusivamente sulle tavole riassuntive del censimento generale del 1931. Si trattava di dati relativi al numero complessivo degli israeliti italiani, seppure suddivisi per provincia e disaggregati grossolanamente secondo le attività economiche svolte.²

Prima dell'emanazione della normativa antisemita, il regime aveva una conoscenza precisa solo della realtà ebraica triestina. Nel 1928 e nel 1937, la locale Prefettura stilò infatti due rapporti estremamente completi ed analitici sulla presenza degli ebrei nell'economia³ e, più in generale, nella vita cittadina, rapporti poi inviati al Ministero dell'interno come evidenziato nel capitolo sulla Zona di operazione del Litorale adriatico. Nelle due relazioni venivano indicati i nomi di tutti gli israeliti che lavoravano nell'amministrazione e negli uffici pubblici, nelle scuole, nelle associazioni, i professionisti dei vari campi e, naturalmente, erano segnalate tutte le posizioni ricoperte – dalla carica di presidente a quella di semplice impiegato – all'interno di ogni singola realtà del mondo economico cittadino. Secondo la relazione del 1937, la presenza ebraica era documentata, a vario livello, all'interno di 4 compagnie di assicurazione, 11 banche, 8 società di navigazione, 51 società per azioni e 719 attività commerciali e artigianali.⁴ Le due relazioni riguardanti Trieste sono, sino ad oggi, gli unici documenti di questo genere ritrovati all'interno della documentazione esaminata.

Prima dell'avvio della persecuzione antisemita, l'opinione pubblica italiana e gli stessi ambienti governativi fascisti erano probabilmente legati al classico pregiudizio di una ramificata presenza e di una decisiva influenza degli "elementi ebraici" all'interno della vita economica del paese; per scontati motivi propagandistici la campagna stampa che precedette e accompagnò l'intera fase di preparazione della persecuzione antisemita fece largo ricorso a tale giudizio stereotipato.

¹ Pur terminando la sua analisi al 1913, l'unico contributo in tal senso è F. Levi, *Gli ebrei nella vita economica italiana dell'Ottocento*, in *Storia d'Italia, Gli ebrei in Italia, Annali 11*, t. 2, Einaudi, Torino 1997, pp. 1171-1208. Relativamente alla sola realtà romana si veda E. F. Sabatello, *Aspetti economici ed ecologici dell'ebraismo romano prima, durante e dopo le leggi razziali (1928-1965)*, in D. Carpi, A. Milano, E. Nahon (a cura di), *Scritti in memoria di Enzo Sereni. Saggi sull'ebraismo romano*, Fondazione Sally Mayer, Gerusalemme 1970, pp. 245-279.

² È inoltre necessario ricordare che i criteri con i quali era stato redatto il censimento del 1931 erano ben lontani da quelli che regoleranno la successiva indagine razziale del 1938.

³ ACS, MI, DGPS, div. AAGRR, ctg. G1, b. 7, fasc. 6.

⁴ *Ibidem*.

Allo stato attuale degli studi possiamo affermare che, nel corso degli anni Venti e Trenta, la presenza ebraica nell'economia del paese era caratterizzata da alcune – poche in realtà – figure di rilievo che affiancavano all'impegno diretto nei rispettivi settori, una certa familiarità e frequenza con gli ambienti governativi fascisti, ricoprendo spesso cariche importanti all'interno della struttura corporativa del regime. Mi riferisco soprattutto alle figure di Guido Segre,⁵ Cesare Goldmann,⁶ Cesare Sacerdoti,⁷ Ettore Ovazza,⁸ Carlo Shapira,⁹ Alessandro Croccolo,¹⁰ Camillo Ara,¹¹ Federico Jarach,¹² Astorre Mayer,¹³ Ernesto e Guido Reinach,¹⁴ Arnoldo Frigessi di Rattalma,¹⁵ Riccardo Luzzati,¹⁶ Edgardo

⁵ Nella seconda metà degli anni Trenta Guido Segre era consigliere della Corporazione delle industrie estrattive e della Federazione nazionale fascista degli esercenti le industrie estrattive, nonché presidente, vice presidente, consigliere di amministrazione di numerose società anonime. Ricordiamo, tra le altre l'“Arsa”, l'Azienda Carboni Italiani “ACAI” i Cantieri riuniti dell'Adriatico, lo Jutificio Triestino, le acciaierie Weissenfels. In seguito all'emanazione della legislazione antiebraica Segre lascerà tutte le cariche ricoperte; morirà a Roma nel 1945. Cfr. E. Lodolini, M. Wilkowski, *Biografia finanziaria italiana*, Roma 1935, p. 938. Sulla figura di Guido Segre si veda in oltre, V. Segre, *Storia di un ebreo fortunato*, Bompiani, Milano 2000.

⁶ Presidente della Società italiana di credito, della Soc. Commissionaria di importazione ed esportazione, della Anonima Officine Moncenisio, della Anonima Rejna e della Fonderia Milanese di Acciaio. Cfr. E. Lodolini, M. Wilkowski, *Biografia finanziaria italiana*, Roma 1935, p. 510.

⁷ Membro della Federazione della metallurgia e della meccanica e della Federazione nazionale fascista degli industriali metallurgici e meccanici, Sacerdoti rivestiva incarichi di primo piano soprattutto nel campo dell'industria cantieristica, sedendo nei consigli di amministrazione delle principali società del settore. Cfr. E. Lodolini, M. Wilkowski, *Biografia finanziaria italiana*, Roma 1935, p. 902.

⁸ Titolare e proprietario dell'omonima banca privata torinese e consigliere della Federazione nazionale fascista dei banchieri privati. Cfr. E. Lodolini, M. Wilkowski, *Biografia finanziaria italiana*, Roma 1935, p. 740. Sulla drammatica sorte di Ettore Ovazza e della sua famiglia cfr. A. Stille, *Uno su mille*, Mondadori, Milano 1990.

⁹ Industriale milanese del settore cotoniero, proprietario, insieme al socio “ariano”, Carlo Tognella del Cotonificio bustese e di numerose imprese tessili della zona. All'indomani delle leggi razziali, un accordo verbale con il socio, a cui quest'ultimo terrà fede, consentirà a Shapira di riprendere regolarmente l'attività nel dopoguerra.

¹⁰ Vice presidente della Federazione nazionale fascista degli industriali dei prodotti chimici; consigliere della Federazione nazionale fascista degli Industriali dei vini, liquori e affini e della Federazione nazionale fascista dei industriali dello zucchero. Era inoltre presidente di ben 10 società anonime, amministratore unico e vicepresidente di due s.p.a e consigliere di amministrazione di altre 4. Cfr. E. Lodolini, M. Wilkowski, *Biografia finanziaria italiana*, Roma 1935, p. 312.

¹¹ Consigliere della Corporazione delle industrie estrattive; nel 1932 egli divenne presidente della Sofindit; assorbita questa, nel 1933, dall'IRI, ne divenne vicepresidente nel 1934; ricopriva inoltre l'incarico di consigliere delle Assicurazioni generali e della Soc. An. Distillerie Stock. Il 1938 rappresentò la fine delle sue attività, in quanto costretto ad abbandonare tutti gli incarichi che ricopriva; morirà a Roma nel settembre 1944. Cfr. E. Lodolini, M. Wilkowski, *Biografia finanziaria italiana*, Roma 1935, p. 36.

¹² Membro della Corporazione della metallurgia e della meccanica, vicepresidente, sino al 1937, della Federazione nazionale fascista degli industriali metallurgici e meccanici, e proprietario dell'impresa milanese Robinetterie riunite. Sulla vicenda di Federico Jarach si veda I. Pavan, *I beni industriali ebraici dalle leggi razziali alle reintegrazioni del dopoguerra. Il caso di Federico Jarach*, in “Mezzosecolo”, Annali 12, 2000, pp. 331-378.

¹³ Astorre Mayer era consigliere della Federazione nazionale fascista degli industriali della carta, e proprietario, insieme a Sally, Guglielmo e Vita Mayer di un'importante cartiera varesina. Cfr. E. Lodolini, M. Wilkowski, *Biografia finanziaria italiana*, Roma 1935, p. 258.

¹⁴ Importanti industriali milanesi del settore chimico; Guido (figlio di Ernesto, fondatore dell'impresa) era nel 1937 il proprietario e presidente della Soc. An Lubrificanti Ernesto Reinach. Cfr. E. Lodolini, M. Wilkowski, *Biografia finanziaria italiana*, Roma 1935, p. 855. Non abbiamo notizie sulla sorte dell'azienda dopo il 1938; è però certo che, in qualche modo, egli riuscì a salvaguardare l'impresa poiché, pur comparando il suo nome tra coloro che subirono i sequestri del 1944-45, l'azienda non risulta tra i beni che gli vennero sequestrati. Cfr. banca dati elaborata sulla base della serie *Servizio beni ebraici del Ministero delle finanze* conservata presso l'Archivio centrale dello Stato. Nel novembre 1943 Ernesto venne arrestato dai tedeschi in provincia di Como, detenuto nel carcere di Milano, morirà durante il trasporto verso Auschwitz il 7 dicembre 1943. Cfr. L. Picciotto Fargion, *Il libro della memoria*, Mursia, Milano 1991, p. 500. Nel dopoguerra la famiglia Reinach riuscì comunque a riprendere regolarmente il controllo dell'impresa; nel 1949 Guido ne era infatti nuovamente il presidente. Cfr. *Annuario industriale e commerciale della provincia di Milano 1949*, Milano 1949, p. 456.

¹⁵ Consigliere della Confederazione fascista delle aziende di credito e delle assicurazioni, della Federazione nazionale fascista delle imprese assicuratrici e della Federazione nazionale fascista proprietari di fabbricati. Amministratore delegato e direttore generale della RAS già a partire dagli anni Venti, ne divenne il presidente nel 1933; era inoltre membro dei consigli di amministrazione di altre importanti imprese del settore. Discriminato, sarà comunque costretto ad abbandonare la presidenza della Compagnia, mantenendo gli incarichi di direttore generale e amministratore delegato sino all'8 settembre 1943 quando fu costretto alla clandestinità. Sarà completamente reintegrato ai vertici della RAS nel maggio 1947. Cfr. E. Lodolini, M. Wilkowski, *Biografia finanziaria italiana*, Roma 1935, p. 446.

¹⁶ Deputato dal 1931, Riccardo Luzzati era consigliere della Corporazione delle comunicazioni interne e vice presidente della Federazione nazionale degli esercenti Imprese ferroviarie. Ricopriva inoltre incarichi di responsabilità all'interno di numerose imprese del settore elettrico e delle comunicazioni; era infatti consigliere delegato e direttore generale della Soc. An. Ferrovie Nord di Milano. Cfr. E. Lodolini, M. Wilkowski, *Biografia finanziaria italiana*, Roma 1935, p. 593.

Morpurgo,¹⁷ Gino e Lionello Stock.¹⁸ Anche se non coinvolti in prima persona nel settore imprenditoriale e finanziario, non vanno certamente dimenticati i nomi di Gino Olivetti, Giorgio Di Veroli e Oscar Sinigaglia, *gran commis* dell'amministrazione pubblica e privata e protagonisti della scena economica italiana negli anni Venti e Trenta.¹⁹

Figure un tempo di rilievo, come Giuseppe Toeplitz, Teodoro Mayer, Guido Jung, al momento del varo della persecuzione erano già da qualche tempo ai margini della scena economica nazionale: lasciata la direzione della Banca commerciale nel 1934, Toeplitz morirà infatti nel corso dello stesso 1938; Jung era stato sostituito alla guida del Ministero delle finanze già nel gennaio 1935; anche Teodoro Mayer, primo presidente dell'IMI, alla vigilia della svolta razziale del regime conservava, oltre alla carica di senatore, la proprietà del quotidiano triestino "Il Piccolo"; proprio la vicenda della svendita del quotidiano della famiglia Mayer – avvenuta il 15 novembre 1938 – illustra come anche personalità di sicuro rilievo fossero ugualmente sottoposte alle minacce e alle pressioni politiche che la persecuzione alimentava.²⁰

Alla fine dell'agosto 1938, con la diffusione dei primi dati precisi derivanti dal censimento, negli ambienti governativi cominciò ad apparire più definita – almeno da un punto di vista strettamente quantitativo – la presenza ebraica nella vita economica del paese. Considerando complessivamente i settori agricolo, industriale, commerciale, dei trasporti, delle assicurazioni e del credito, il censimento stimò la presenza di 5.782 "padroni"²¹ di aziende e di 466 "dirigenti".²² La maggiore concentrazione di proprietari si registrava nel settore del commercio, 4.785 (l'82,8% del totale), seguito dall'industria, 662 (11,5%) dall'agricoltura, 218 (3,7%), dai trasporti, 85 (1,5%) e dal settore credito e assicurazione, 32 (0,5%). Guardando al solo settore industriale, la maggioranza degli imprenditori censiti, il 38,3%, era impiegato nel ramo tessile; il 20,7% nel campo dell'industria cartaria e poligrafica, il 15,2% nel settore metallurgico-meccanico, il 14,6% nell'industria chimica e l'11,2%, infine, nel ramo edile. Per quanto riguarda il

¹⁷ Membro della Confederazione fascista delle aziende di credito e delle assicurazioni, della Federazione fascista dei proprietari di fabbricati, della Associazione fra le società italiane per azioni e dell'Istituto nazionale per le esportazioni. Gli incarichi di Edgardo Morpurgo erano soprattutto rilevanti nel settore assicurativo: nel 1935 egli ricopriva infatti le cariche di presidente, amministratore delegato e direttore generale delle Assicurazioni generali di Trieste; era anche presidente della società milanese Soc. An. "L'anonima infortuni" e vicepresidente della Società italiana di riassicurazione, della Soc. An. Allenza e della Soc. "Anonima grandine"; era inoltre consigliere della Banca commerciale e della compagnia di navigazione Soc. An. "Lloyd Triestino". Cfr. E. Lodolini, M. Wilkowski, *Biografia finanziaria italiana*, Roma 1935, p. 601.

¹⁸ I fratelli Gino e Lionello Stock erano rispettivamente consigliere e presidente della Soc. An. Distillerie Stock e della Soc. An. Stosck Cognac Medicinal di Trieste. Cfr. E. Lodolini, M. Wilkowski, *Biografia finanziaria italiana*, Roma 1935, p. 973.

¹⁹ Gino Olivetti, nella sua veste di segretario generale della Confindustria dagli inizi degli anni Venti e sino al 1938, fu l'indiscusso leader delle strategie del sindacalismo padronale italiano di quel periodo. Dopo l'emanazione della legislazione antiebraica decise di trasferirsi in Argentina, dove morì durante la guerra. Giorgio Di Veroli, prima a capo della Sofindit, la finanziaria che gestì il passaggio all'IRI del portafoglio azionario della Banca commerciale e poi direttore centrale della stessa banca sino al 1938, emigrò negli Stati Uniti in seguito al varo delle misure antiebraiche. Qui svolse nell'immediato secondo dopoguerra un'importante funzione di ripristino dei contatti tra finanza italiana e finanza americana ricoprendo il ruolo di direttore della rappresentanza di New York della Banca commerciale dal 1945 al 1952, anno della sua scomparsa. Oscar Sinigaglia, genero di Teodoro Mayer, nel 1932 fu designato da Guido Jung alla presidenza dell'Ilva, azienda strategica dell'apparato industriale italiano di quegli anni. Manterrà la presidenza sino al febbraio 1935, momento delle sue dimissioni. Negli anni successivi visse appartato. Finita la guerra Sinigaglia tornò alla ribalta grazie ai suoi rapporti personali con De Gasperi e con papa Pio XII, suo coetaneo e compagno di scuola cui si era affidato, sul finire del conflitto, per la sua conversione al cattolicesimo. Nel 1946 divenne presidente della Finsider, l'azienda pubblica che riuniva Ilva, Dalmine e Ansaldo, carica che mantenne sino al 1953, anno della sua scomparsa. Cfr. L. Villari, *Le avventure di un capitano di industria*, Einaudi, Torino, 1991.

²⁰ Il quotidiano, il cui valore stimato era di circa 15 milioni, fu infatti venduto all'allora direttore Rino Alessi per la cifra irrisoria di 2 milioni. L'accusa mossa in seguito dagli eredi di Mayer fu che Alessi, sfruttando il clima di incertezza generato e promosso dalla persecuzione e contando sull'appoggio di ambienti politici locali e romani, riuscì a ottenere la proprietà del giornale. Cfr. S. Bon, *Gli ebrei e Trieste 1939-45. Identità, persecuzione, risposte*, Libreria Editrice Goriziana, Trieste 2000, p. 155-156. In merito all'acquisizione del giornale triestino segnalò inoltre un rapporto inviato da Trieste al Ministero dell'Interno in data 23 gennaio 1938 e che testimonia come gli ambienti governativi romani fossero già da alcuni mesi interessati alle vicende del quotidiano. Dopo una particolareggiata descrizione della carriera e delle ambizioni di Rino Alessi, la relazione concludeva auspicando l'acquisizione, da parte del PNF, de "Il Piccolo"; si sarebbe potuto così "rispondere a pieno a tutte le esigenze propagandistiche e culturali del Partito, per l'oggi e per il domani", così facendo si sarebbe inoltre risolto il "problema dello stroncamento della preminenza ebraica e dell'adeguamento al clima fascista della stampa locale, due sfaccettature dello stesso poliedro, indispensabili per ragioni di politica interna ed estera." ACS, MI, DGPS, div. AAGRR, cgt. G1, b. 7, f. 6.

²¹ Cfr. ACS, MI, *Demorazza* 1938-43, b. 22.

²² *Ibidem*.

commercio (ambito in cui, complessivamente, era impiegato il 43,3% della popolazione ebraica adulta censita nel 1938),²³ i proprietari delle attività erano nel 22,9% dei casi semplici ambulanti, il 51,7% gestiva esercizi di vendita al dettaglio, mentre il 15,9% lavorava nel settore del commercio all'ingrosso.

È opportuno sottolineare che la semplice valutazione quantitativa degli ebrei attivi nei vari settori dell'economia italiana e l'indicazione del ruolo da essi ricoperto non bastano certamente a delineare un quadro esauriente e realistico delle dinamiche, delle influenze e dei rapporti di forza che regolavano le logiche economiche di quegli anni, soprattutto non sono sufficienti ad identificare eventuali specificità del comportamento ebraico rispetto a quello del resto della popolazione italiana.²⁴ Ciò premesso, sembra che si possa ugualmente affermare che questi primi sommari e imprecisi dati rivelano come, alla vigilia della svolta razziale del regime, l'economia italiana rappresentasse per gli ebrei della penisola una sorta di "feudo immaginario".

2. I beni industriali negli anni 1938-1943. Ipotesi e problemi

È noto che la stesura definitiva dei decreti 17 novembre 1938, n. 1728 e 9 febbraio 1939, n. 126 fu preceduta da una fase di correzioni e ripensamenti in cui, oltre allo stesso Mussolini, furono coinvolti soprattutto i ministeri dell'Interno, della Giustizia e delle Finanze.²⁵ Per gli articoli riguardanti specificatamente i beni industriali e commerciali dei perseguitati, o la delicata questione delle società anonime, numerosi furono anche i "suggerimenti" e i "commenti" proposti dall'IRI, dall'Avvocatura dello Stato, dalla Banca d'Italia, a testimonianza di quell'"antisemitismo burocratico" che sin dalle prime fasi della persecuzione antiebraica sembrò coinvolgere e caratterizzare, a vari livelli, larghi settori dell'amministrazione statale.

Per quanto riguarda l'esclusione delle società per azioni dalla normativa riguardante i beni industriali, è stato già chiarito che, nel corso dell'elaborazione del decreto 17 novembre 1938, n. 1728, gli articoli dedicati alle anonime furono cancellati. La bozza diramata ai vari ministeri da Buffarini Guidi il 5 novembre 1938 conteneva infatti, all'art. 12, la seguente limitazione: "Alle assemblee generali delle società per azioni, gli appartenenti alla razza ebraica non possono partecipare con un numero di azioni il cui valore ecceda complessivamente il terzo della parte di capitale rappresentata dagli intervenuti all'assemblea".²⁶ Cinque giorni dopo, durante la discussione del provvedimento all'interno del Consiglio dei ministri, tale articolo venne cassato. Sebbene il figlio di Buffarini Guidi affermi che dalle carte del padre risulti che ciò avvenne "essenzialmente per intervento di Ciano",²⁷ su di una versione non datata dell'art. 12 appare una dicitura manoscritta che segnala l'intervento decisivo del Ministero delle finanze. Sulla pagina appare infatti scritto: "Testo proposto dal ministro degli Interni e non accettato dal ministro delle Finanze".²⁸ Presso l'Archivio centrale dello Stato, nel fondo del Ministero delle finanze, non è stata reperita documentazione in materia e neppure la consultazione del dettagliato inventario delle carte dell'allora ministro Paolo Thaon di Revel ha consentito di chiarire i motivi che portarono il dicastero delle Finanze ad opporsi alle limitazioni relative alle azioni;²⁹ sappiamo soltanto che "la Commissione incaricata di predisporre il detto provvedimento legislativo, dopo aver vagliata attentamente la struttura economico-giuridica delle anonime società di capitali, ha ritenuto che si dovessero adottare nei loro riguardi limitazioni di altra natura (art. 68)."³⁰ È verosimile che il Ministero delle finan-

²³ La percentuale è stata calcolata sulla base della popolazione discendente da almeno un genitore ebreo o ex ebreo, di cittadinanza italiana e di dieci anni e più, popolazione che nel 1938 ammontava a 17.117 unità. La percentuale così calcolata tiene conto, oltre al numero dei proprietari, anche di quello dei dirigenti, dei salariati, degli impiegati, degli operai. Cfr. M. Sarfatti, *Gli ebrei nell'Italia fascista*, Einaudi, Torino 2000, p. 47.

²⁴ Tra le molte variabili che andrebbero considerate va sottolineata l'estrema varietà, quantitativa e qualitativa, della presenza ebraica nella penisola.

²⁵ Cfr. M. Sarfatti, *Mussolini contro gli ebrei*, Zamorani, Torino 1995.

²⁶ Ivi, p. 68.

²⁷ Ivi, p. 59.

²⁸ ACS, MI, *Demorazza*, b. 11, fasc. 28.

²⁹ Le carte di Thaon di Revel non sono conservate presso l'Archivio Centrale dello Stato, ma sono state donate dallo stesso ex ministro alla Fondazione Luigi Einaudi di Torino che ha provveduto a pubblicare l'inventario analitico completo del fondo. Cfr. S. Dorigo, (a cura di), *L'Archivio di Paolo Thaon di Revel*, in *Annali della Fondazione Luigi Einaudi*, II (1968), pp. 219-276, e VI (1972), pp. 334-615.

³⁰ ACS, MI, *Demorazza*, b. 11, fasc. 28, appunto per il sottosegretario di Stato, firmata da Le Pera il 20 aprile 1939.

ze, in mancanza di una legge sulla nominatività dei titoli – che verrà introdotta solo nel corso del 1942 – considerasse del tutto inutile l'introduzione di limitazioni riguardanti il possesso di titoli da parte degli ebrei: essendo esclusivamente “al portatore”, le azioni potevano infatti essere facilmente oggetto di “scambio”, oppure potevano, con altrettanta facilità, essere intestate a prestanome. A questo proposito è utile citare un rapporto inviato il 23 dicembre 1938 dal prefetto di Trieste Rebuga al ministro dell'Interno, in cui si segnalava sia l'esistenza di un “vivace” mercato dei titoli di proprietà ebraica, sia l'impossibilità materiale di controllare tale dinamica. Il prefetto segnalava che: “[...]v'è tutta una cospicua attività, nel campo industriale e commerciale, che si svolge al di fuori dell'intervento notarile e consiste nel mercato delle azioni e delle obbligazioni al portatore di società anonime, il cui trapasso avviene tutt'al più cogli acquisti attraverso gli istituti bancari col semplice ‘fissato bollato’, quando non avviene brevi manu senza alcuna traccia di operazione. Ora in questo settore il controllo e la semplice vigilanza sono praticamente frustrati per quanti accorgimenti possano essere escogitati.”³¹

Qualora i titoli posseduti dai perseguitati fossero stati già nominativi, potevano essere facilmente trasformati in azioni “al portatore”; come sapevano le stesse autorità fasciste, anche “tale tramutamento” poteva avvenire “senza l'intervento di notaio e soltanto con l'annotazione sul libro degli azionisti”.³²

Poco verosimile è invece l'ipotesi che la decisione di escludere le società anonime dalla normativa fosse legata al timore di una fuga del capitale ebraico all'estero, emorragia che avrebbe portato a squilibri e ripercussioni negative per l'intera economia nazionale. Nel corso degli anni Trenta l'esportazione di capitali era infatti resa pressoché impossibile dalle leggi vigenti; occorreva infatti una autorizzazione *ad personam* da parte del Ministero per gli scambi e le valute che ben difficilmente sarebbe stata accordata ai perseguitati.³³

Dalla lettura di un documento firmato dal segretario del partito Starace e dal ministro delle Corporazioni Lantini può anche emergere l'idea che il “capitale ebraico”, qualora fosse stato escluso troppo repentinamente dalle anonime, difficilmente avrebbe potuto essere sostituito da “capitali ariani sufficienti a poter rilevare, come da qualche parte si suggerisce anche troppo leggermente, al cento per cento tutte le attività ebraiche”.³⁴ Il testo, che comunque si riferisce esclusivamente alla situazione di Trieste – l'unica città in cui la realtà economica ebraica era da tempo controllata dalle autorità fasciste – sembra non tener conto del fatto che un ente della consistenza dell'IRI sarebbe potuto intervenire, con relativa facilità, per rilevare le società in questione. Che i vertici dell'IRI avessero pensato ad un'iniziativa in tal senso si può dedurre da un passo di una lettera inviata l'11 dicembre 1938 dal direttore generale dell'istituto, Giovanni Malvezzi, al capo di gabinetto del ministro delle Finanze, Ugo Sirovich, documento siglato a mano con la sibillina espressione “la fatica di Sisifo”. In esso Malvezzi proponeva infatti di “affidare all'IRI la amministrazione e l'alienazione delle aziende.”³⁵ Il documento testimonia inoltre che, anche dopo l'emanazione del decreto 17 novembre 1938/1728 il problema delle azioni ebraiche era stato nuovamente sollevato e che tra le soluzioni proposte appariva quella “di far assumere le azioni da IRI, che poi le costituisce in pegno presso l'ente per ottenere l'emissione dei certificati da dare in pagamento ai titolari delle aziende”.³⁶ Pochi giorni prima, a ulteriore conferma che la questione delle società anonime continuasse a interessare i vertici dell'amministrazione statale, il governatore della Banca d'Italia scriveva al ministro delle Finanze:

“Le azioni e le partecipazioni al capitale di società comunque costituite, in possesso di ebrei, siano rilevate da un istituto di credito da designare. A tale istituto dovrebbe essere lasciata la cura di valutare, con criteri affatto prudenziali, le dette azioni e partecipazioni, ed ai possessori ebraici si potrebbe corrispondere, in titoli a reddito fisso, una percentuale (non superiore al 50%) del valore riconosciuto. Le azioni e le partecipazioni così rilevate sarebbero poi gradualmente realizzate a cura dell'Istituto inca-

³¹ ACS, MI, Demorazza, b. 11, fasc. 28.

³² Lettera di Starace a Buffarini Guidi, datata 2 gennaio 1939. Cfr. ACS, MI, Demorazza, b. 11, fasc. 28.

³³ Esistevano naturalmente metodi illegali per l'esportazione dei capitali, che interessavano esclusivamente quanti lavoravano nel settore dell'*import/export*: d'accordo con il compratore, veniva dichiarata solo una parte della cifra ricavata dalla transazione; la quota restante era versata su conti correnti aperti nel paese del cliente acquirente. La ricerca di casi di questo genere presuppone, prima di tutto, la conoscenza del nome della ditta esportatrice; anche in questo caso non si arriverebbe facilmente a dimostrare l'esportazione illegale del capitale perché si trattava, in massima parte, di accordi non ufficiali che intercorrevano tra acquirente e venditore.

³⁴ Si rinvia per questo al capitolo sulla Zona di operazione Litorale adriatico.

³⁵ ACS, MF, SBE, b. 18, fasc. 5

³⁶ *Idibem*.

ricato dell'operazione.[...] Per quanto concerne i titoli nominativi attualmente intestati a persone di razza ebraica, potrebbe essere vietato alle società emittenti di dar luogo a trapassi di proprietà. Molto difficile si presenta invece il controllo dei passaggi di proprietà di valori azionari al portatore, che costituiscono la grande maggioranza dei valori da rilevare. Si potrebbe, al riguardo, stabilire il divieto di negoziazione di azioni e di partecipazioni appartenenti ad ebrei, comminando adeguate penalità per i trasgressori, anche se di razza ariana. Per la pratica attuazione dei provvedimenti di cui sopra, sarebbe indispensabile stabilire l'obbligo:

- 1) per le persone di razza ebraica, di denunciare le azioni e le partecipazioni possedute;
- 2) per le società, comunque costituite, di fornire, ai fini anzidetti, tutti gli elementi comunque in loro possesso.”³⁷

Sappiamo che il testo definitivo del decreto del 9 febbraio 1939 non introdurrà nessuna nuova norma in materia di azioni o di società per azioni, non distaccandosi quindi da quanto già disposto dal provvedimento del novembre precedente.

Sempre nel dicembre 1938, Azzolini si faceva portavoce presso il Ministero dell'interno, Direzione generale per la demografia e la razza, anche di una domanda che arrivava dalla Federazione nazionale fascista delle casse di risparmio; era stato chiesto se: “possano concedersi mutui agli ebrei che possiedono stabili il cui reddito imponibile non superi le £ 20.000”. “Prima di impartire disposizioni in tal senso”, Azzolini faceva presente che, “pur non esistendo una precisa disposizione che vieti alle aziende di credito la concessione di mutui ad ebrei, la possibilità pratica di compiere tali operazioni è pressoché nulla, in quanto potrebbero venire offerti a garanzia immobili che dovranno in futuro essere sottoposti ad esproprio. [...] L'Ispettorato sarebbe del parere che per il momento le aziende di credito, in generale, soprassedessero alla concessione di nuovi mutui.”³⁸ Non siamo a conoscenza della risposta ufficiale data dal Ministero dell'interno, ma accanto all'ultima frase sopra citata compaiono le parole manoscritte: “parere conforme” che farebbero quindi intendere l'assenso dato dal Ministero dell'interno alla richiesta di Azzolini.

Come è già stato accennato, gli articoli relativi ai beni industriali del decreto 9 febbraio 1939/126 furono redatti di concerto dal Ministero delle finanze e dall'Istituto per la ricostruzione industriale. Il 13 gennaio 1939, una bozza del progetto redatto dall'IRI proponeva che le limitazioni riguardanti i beni industriali fossero estese anche alle imprese ebraiche dei territori di Libia ed Egeo ed alle aziende artigiane, poiché “l'attrezzatura presumibilmente modesta di tali aziende non basta infatti ad escludere che un'azienda del genere possa esercitare un'industria di prodotti essenziali per la difesa della Nazione”. Per le aziende “interessanti la difesa nazionale” si prospettava inoltre la “necessità di una gestione immediata” da parte dello Stato, senza attendere il previsto termine dei sei mesi per il timore che “per trascuratezza o per spirito di ostruzionismo” l'azienda potesse “ridursi ad una assoluta inefficienza”.³⁹ Come sappiamo, nessuna di queste annotazioni verrà poi introdotta nel testo definitivo del successivo febbraio.

Maggiore “interesse” riscossero, al contrario, le annotazioni avanzate dall'Avvocatura dello Stato in materia di appalti e concessioni in cui fossero coinvolte ditte ebraiche. In data 13 gennaio 1939, l'Avvocatura dello Stato inviava una lettera al ministro delle Finanze Paolo Thaon di Revel in cui segnalava l'“opportunità” di inserire nel decreto di prossima promulgazione (quello del 9 febbraio 1939) disposizioni volte a risolvere d'ufficio i contratti di appalto conferiti “a persone di razza ebraica”:

“Ritengo di dover segnalare a V.E. se si ravvisi opportuno [...] di regolare un caso che mi è stato fatto presente dal Comando generale della Milizia volontaria sicurezza nazionale e da alcune amministrazioni: la revocabilità di concessioni conferite ad ebrei e la risoluzione di contratti d'appalto di lavori e forniture stipulati con ebrei. Tale caso non è previsto dal citato r. decreto legge 17 novembre 1938, il quale stabilisce che le pubbliche Amministrazioni, le Banche d'interesse nazionale, le imprese private di assicurazione non possano avere alle proprie dipendenze persone appartenenti alla razza ebraica [...], ma in alcune concessioni amministrative e contratti con la pubblica Amministrazione, l'interesse dello Stato e delle altre pubbliche Amministrazioni a revocare o risolvere il rapporto giuridico con persone di razza ebraica può essere anche maggiore che in alcuni rapporti di servizio o lavoro.”⁴⁰

³⁷ *Ibid.*, Lettera di Azzolini a Thaon di Revel, 6 dicembre 1938.

³⁸ ACS, MI, *Demorazza*, b. 11, fasc. 28.

³⁹ ACS, MF, *SBE*, b. 18, fasc. 5, appunto per S.E. Ugo Sirovich.

⁴⁰ *Ibid.*, lettera dell'avvocato dello Stato al ministro delle Finanze.

Il “suggerimento” dell’Avvocatura dello Stato sarà poi accolto, divenendo l’art. 69 del decreto 9 febbraio 1939/126. Tale norma, che riguardava solo i non “discriminati”, nel luglio seguente venne estesa anche a tutti i perseguitati; si stabilì infatti che “anche se discriminati” gli ebrei non dovevano “continuare ad avere tali rapporti colle Amministrazioni dello Stato”.⁴¹

Per decisione del Ministero degli interni, la rescissione degli appalti stipulati con l’amministrazione statale dalle “ditte ebee” riguardò anche tutte le società azionarie che “non avevano capitale completamente ariano”; ne conseguiva che, in occasione di appalti o forniture, le ditte ebraiche erano obbligate a presentare certificati comprovanti la non appartenenza alla “razza ebraica” delle “persone fisiche componenti od appartenenti alle società concorrenti”. Non sappiamo in quale data questo divieto fu stabilito, ma nel settembre 1939 il Ministero delle corporazioni invitava il Ministero degli interni a “riesaminare la questione”, poiché, “se per le ditte individuali o comunque per le società non azionarie è possibile controllare se il capitale sia o non in mani ariane, altrettanto non può dirsi per il capitale azionario delle società anonime, perché questo, suddiviso com’è nelle singole azioni, circola liberamente e può quindi passare, in qualunque momento, ad un altro possessore.”⁴² Peraltro, non sono stati reperiti documenti che testimonino un “ripensamento” da parte del Ministero degli interni.

Tra l’autunno 1938 e l’inverno 1939 il regime aveva ormai acquisito sufficienti dati sulla presenza ebraica nell’economia italiana.⁴³ È quindi verosimile affermare che attraverso l’applicazione della normativa il governo fascista nutrisse l’“aspettativa” di entrare in possesso di consistenti quote dei patrimoni dei perseguitati. Stando a quanto emerso dalla documentazione, nel quinquennio 1938-43, l’applicazione della legislazione relativa ai beni industriali e commerciali degli ebrei interessò complessivamente 20 imprese: una sola azienda di “Tipo A” (aziende dichiarate interessanti la difesa nazionale) e diciannove aziende di “Tipo B” (aziende di qualunque natura, ma con manodopera superiore alle 100 unità). Si trattava, nel primo caso, della cartiera varesina Ditta Mayer & C., già F.lli Vita, una società in accomandita semplice di proprietà di Antonio, Vita Guglielmo, Vita Astorre e Sally Mayer che impiegava ben 957 persone.⁴⁴ Le 19 aziende di “Tipo B” – di cui tre appartenenti ad un unico proprietario, Amilcare Piperno Alcorso – erano invece:

– Calzificio Sonnino & C., s.a.s. di Flavio Sonnino e Rosa Sonnino Hirsch, Caronno Milanese, 450 impiegati, fabbrica di calze.⁴⁵

– Impresa lavori Porto di Catania, s.n.c. di Almagià Roberto ed Edoardo, Catania, 386 impiegati, lavori portuali.⁴⁶

– Impresa Cavalieri ing. Riccardo, ditta individuale, Milano, 163 impiegati, costruzioni edili.⁴⁷

– Calcografica Carte Valori, s.r.l. di Coen Augusto e Renato e Sacerdoti Adolfo e Marco, Milano, 524 impiegati, arti grafiche.⁴⁸

– Norzi ing. Eugenio, ditta individuale, Torino, 139 impiegati, costruzioni edili in cemento armato.⁴⁹

– Rotta Giovanni & C., s.n.c. di Colombo Ugo e Garda Tullio, “ebrei” e Giovanni Rotta, “ariano” Torino, 106 impiegati, confezioni per uomo in serie.⁵⁰

⁴¹ ACS, *MI, Demorazza*, b. 2 fasc. 9, appunto del direttore della Demorazza al sottosegretario all’Interno, con annotazione di questi datata 8 luglio 1939.

⁴² ACS, *MI, Demorazza*, b. 8, fasc. 32, lettera del Ministero delle corporazioni ai Ministeri dell’interno e delle finanze.

⁴³ Nel corso dell’autunno 1938, il regime aveva infatti disposto indagini relative alle proprietà mobiliari ed immobiliari degli ebrei italiani e stranieri. Mi riferisco soprattutto alla richiesta rivolta il 22 ottobre 1938 dal ministro delle Finanze ai prefetti di tutte le città sede di una Comunità israelitica affinché comunicassero quali contribuenti censiti il 22 agosto 1938 fossero stati tenuti a pagare l’imposta sul valore locativo nel 1937. Il 21 settembre 1938 il governatore della Banca d’Italia aveva inoltre chiesto all’amministratore delegato della Banca commerciale e al provveditore del Monte dei paschi notizie sull’entità dei depositi di “ebrei” presso i loro istituti. Lo stesso Azzolini, il 9 dicembre successivo, aveva quindi disposto la rilevazione generale “delle posizioni debitorie dirette o indirette dei propri clienti semiti di cittadinanza italiana e straniera”. Cfr. “Relazione intermedia della Commissione 9 settembre 2000, La normativa del 1938-1943 sui beni e sul lavoro”, p. 3; ASBI, *Disposizioni di servizio, Vigilanza*, 1930-41, N.U. 1859.

⁴⁴ GU n. 184, del 8/8/1939.

⁴⁵ *Ibidem*.

⁴⁶ *Ibidem*.

⁴⁷ *Ibidem*.

⁴⁸ *Ibidem*.

⁴⁹ *Ibidem*.

⁵⁰ *Ibidem*.

- Ditta Verona Cesare, ditta individuale, Torino, 426 impiegati, commercio macchine da scrivere.⁵¹
- Amilcare Piperno Alcorso, ditta individuale, Roma, 145 impiegati, laboratorio per confezioni.⁵²
- Amilcare Piperno Alcorso, ditta individuale, Roma, 76 impiegati, vendita al dettaglio di tessuti.⁵³
- Amilcare Piperno Alcorso, ditta individuale, Roma, 58 impiegati, vendita al dettaglio di tessuti.⁵⁴
- Calzificio Goffredo Passigli, ditta individuale, Firenze, 594 impiegati, fabbricazione calze.⁵⁵
- Forti Giulio & Figlio, s.n.c. di Forti Giulio e Mario, Prato, 890 impiegati, fabbricazione tessuti.⁵⁶
- Forti Aldo & Giorgio, s.n.c. di Forti Aldo e Giorgio, Prato, 423 impiegati, fabbricazione tessuti.⁵⁷
- F.lli Zabban & C., s.n.c. di Filippo e Gino Zabban, Bologna, 218 impiegati, fabbricazione di materiale medico.⁵⁸
- Società Industrie Riunite Hirsch Odorati di Hirsch & C., s.a.s. di Renato Hirsch, Ferrara, 312 impiegati, maglificio.⁵⁹
- Wax e Vitale, società di fatto, di Maurizio Wax e Benedetto Vitale, Genova, 756 impiegati, industria per le conserve alimentari.⁶⁰
- Stabilimento Industriale manufatti di Carta, di Aldo Sestieri, Frosinone, industria cartotecnica.⁶¹
- Società Italiana valigerie e affini S.I.V.A., s.a.s. di Emilio Leone, “ebreo”, Del Soldato Pietro e Bicchi Antonio (“ariani”), Firenze, 180 impiegati, fabbricazione di articoli di cuoio.⁶²
- Russi & C., s.a.s. di Vito, Raffaele e Giacomo Russi, Ancona, 309 impiegati, produzione di prodotti farmaceutici.⁶³

Delle 20 aziende sopra citate, 10 non incorsero nell’applicazione del decreto 9 febbraio 1939, n. 126: nei mesi successivi alla pubblicazione degli elenchi sulla Gazzetta Ufficiale la concessione del provvedimento di discriminazione ad Astorre Mayer, Giorgio Forti, Cesare Verona, Benedetto Vitale e Maurizio Wax,⁶⁴ Goffredo Passigli, Filippo e Gino Zabban,⁶⁵ Augusto Coen,⁶⁶ Giacomo Russi,⁶⁷ consentirà infatti la cancellazione delle rispettive imprese dai cosiddetti “elenchi A e B”. Anche lo stabilimento cartario di Aldo Sestieri sembra essere sfuggito all’applicazione della normativa; sappiamo infatti che la ditta fu trasformata in società anonima in data 30 novembre 1939 e sottoposta alla direzione di un amministratore unico, Gustavo Neri; è verosimile che Aldo Sestieri abbia continuato ad impegnarsi, anche se in modo “non ufficiale” all’interno della società; infatti l’azienda – che proseguì l’attività per tutto il periodo della guerra – a pochi mesi dalla liberazione di Roma, in data 31 novembre 1944, venne nuovamente trasformata in società a responsabilità limitata; Aldo Sestieri tornava ad esserne il presidente, carica che ricoprì sino al 1987.⁶⁸ Infine, sarà accolto il ricorso presentato da Roberto e Edoardo Almagià, in ragione di una drastica riduzione del personale dell’azienda che passerà dalle 360 unità del 1938 agli 84 impiegati del febbraio 1939;⁶⁹ anche l’Impresa Lavori porto di Catania sarà quindi esclusa dall’applicazione della normativa.

⁵¹ *Ibidem.*

⁵² *Ibidem.*

⁵³ *Ibidem.*

⁵⁴ GU n. 258, del 7/11/1939.

⁵⁵ GU n. 189, del 14/7/1939.

⁵⁶ *Ibidem.*

⁵⁷ *Ibidem.*

⁵⁸ *Ibidem.*

⁵⁹ GU n. 223, del 23/9/1939.

⁶⁰ *Ibidem.*

⁶¹ Cfr. GU n. 273, del 24/11/1939.

⁶² Cfr. GU n. 287, del 12/12/1939.

⁶³ Cfr. GU n. 116, del 18/5/1940.

⁶⁴ Cfr. GU nn. 62, 250, 287, 236, del 1939 e GU n. 6, 62, del 1940.

⁶⁵ Goffredo Passigli e Filippo e Gino Zabban attenero la discriminazione dopo la nomina del commissario di vigilanza. ACS, PCM 1937-39, n. 5541, f. 3.2.2. Lettera inviata al ministro delle Finanze dall’Ispettore generale dell’Ufficio di coordinamento tributario e degli studi legislativi del 9 dicembre 1939.

⁶⁶ *Ibidem.*

⁶⁷ Cfr. A. Martellini, *Il feudo immaginario. La presenza ebraica nell’economia anconetana di fronte alle leggi razziali*, in “Storia e problemi contemporanei”, 7 (1994), n. 14, p. 62-63.

⁶⁸ Documentazione proveniente da CCIAA, Frosinone: la fotocopia dei documenti riguardanti la vicenda della cartiera Sestieri non riporta gli esatti riferimenti archivistici.

⁶⁹ Cfr. GU n. 48, del 1939 e ACS, MF, SBE, b. 32, fasc. 2.

Ciò che è importante sottolineare – e che evidenzia le molte e complesse sfaccettature delle vicende dei beni industriali ebraici – è il fatto che la concessione del provvedimento di discriminazione e la successiva cancellazione dagli elenchi della Gazzetta ufficiale non mettevano comunque al riparo dalle conseguenze della legislazione. Non tutte le ditte “cancellate” ebbero infatti la possibilità di continuare l’attività negli anni successivi: l’impresa di Cesare Verona, per motivi non segnalati nel documento, cessò infatti definitivamente la sua attività il 31 dicembre 1939.⁷⁰ Ancora più significativa la vicenda di Giorgio e Aldo Forti. Proprietari dell’omonima s.n.c., decisero infatti di procedere comunque all’alienazione dell’azienda, anche se nulla – teoricamente – minacciava il proseguimento della loro attività; con decreto del 29 settembre 1939 era stato infatti concesso a Giorgio Forti il provvedimento di discriminazione, mentre Aldo aveva donato la sua quota sociale alla moglie “ariana”. La vendita fu stipulata, tramite un prestanome, il 7 marzo 1940. Nel dopoguerra i Forti tentarono inutilmente di annullare quel contratto, sulla base delle leggi che reintegravano i perseguitati razziali nei loro diritti patrimoniali; ma i giudici del Tribunale di Firenze, con sentenza del 15 luglio 1947, stabilirono che, proprio perché all’epoca dell’alienazione i Forti non erano minacciati esplicitamente da nessuna specifica norma, la vendita doveva ritenersi avvenuta liberamente.⁷¹

Ancora più drammatica è la vicenda dell’imprenditore anconetano Giacomo Russi, anche se il suo tentativo di “arianizzare” la ditta aveva avuto successo: dapprima dimessosi dal consiglio di amministrazione, il Russi aveva trasformato l’azienda in una s.p.a., ottenendo inoltre il provvedimento di discriminazione.⁷² Ma Giacomo Russi verrà catturato dai tedeschi nel settembre del 1943: deportato, morirà “in luogo ignoto” dopo il luglio 1944.⁷³

Furono dunque 10 le imprese ebraiche che avrebbero dovuto sottostare alla nomina di un commissario di vigilanza: il Calzificio Sonnino, la Forti Giulio & Figlio, le tre imprese di confezioni di Amilcare Piperno Alcorso, la Ditta Eugenio Norzi, la Società Italiana Valigerie e affini SIVA, la Società Industrie Riunite Hirsch Odorati di Hirsch & C., la Ditta Rotta & C.⁷⁴ e l’impresa Cavalieri ing. Riccardo. In realtà quest’ultima azienda riuscì ad eludere l’applicazione della normativa antisemita poiché Cavalieri donò la proprietà alla moglie “ariana”.⁷⁵

Tutte le altre nove aziende vennero invece commissariate; di esse cinque vennero quindi espropriate (il Calzificio Sonnino, la Forti Giulio & C., le tre imprese di Amilcare Piperno), mentre due aziende furono “arianizzate” durante i sei mesi del commissariamento (la Società SIVA e la Rotta Giovanni & C.). Delle due ditte restanti (la Soc. Ind. Riunite Hirsch e la Ditta Norzi Eugenio), non abbiamo invece notizie certe.

Per quanto riguarda l’azienda tessile di Flavio Sonnino, dopo la pubblicazione nell’“elenco B”,⁷⁶ venne nominato come Commissario di vigilanza dell’impresa il dott. G. Battista Badaracco.⁷⁷ (È quanto meno singolare che lo stesso Badaracco, in veste di perito del Tribunale di Milano, sarà protagonista nel dopoguerra di un processo intentato dall’industriale Federico Jarach per rientrare in possesso dell’azienda alienata nel 1939. In quell’occasione Badaracco valuterà equo il prezzo stabilito per la cessione dell’azienda di Jarach, non consentendogli quindi di ottenere la rescissione del contratto per “lesione oltre il quarto”). Dopo due anni di gestione commissariale, il 29 novembre 1941, il Ministero delle finanze autorizzava la vendita del calzaturificio Sonnino ad una società anonima appositamente costituita, la Soc. An. Calzificio nazionale. A guerra conclusa, con sentenza del Tribunale di Milano pronunciata il 10 dicembre 1945, quella vendita sarà considerata illegittima e l’impresa sarà restituita a Flavio Sonnino.⁷⁸

⁷⁰ Documenti arrivati alla Commissione da parte della CCIAA, Torino, *Registro ditte*.

⁷¹ Cfr. causa Forti vs Campolmi, in “Giurisprudenza Italiana”, 1948, pp. 120-124.

⁷² Cfr. A. Martellini, *Il feudo immaginario. La presenza ebraica nell’economia anconetana di fronte alle leggi razziali*, cit., p. 62-63.

⁷³ Cfr. L. Picciotto Fargion, *Il libro della memoria*, Mursia, Milano 1991, p. 514.

⁷⁴ Uno dei due soci della Rotta & C., Tullio Garda, aveva donato la sua quota alla moglie “ariana”; la nomina di un commissario di vigilanza, Cesare Mario Rocca, nel corso del dicembre 1939, testimonia con buona probabilità, che l’altro socio della ditta, Ugo Colombo, non ebbe la possibilità di effettuare un formale trapasso di proprietà. Cfr. GU, n. 3, del 4/1/1940.

⁷⁵ Cfr. GU n. 75 del 1940.

⁷⁶ Cfr. GU, n. 184, del 8/8/1939.

⁷⁷ Badaracco aveva già dimestichezza con problemi del settore tessile, dato che da qualche anno era “sindaco” di un altro calzificio della zona, la Soc. An. Calzificio Lombardo Aldo Bresola. Cfr. E. Lodolini, E. Wilkowsky, *Biografia Finanziaria Italiana*, Roma 1935, p. 52.

⁷⁸ Causa Sonnino vs Calzificio Nazionale, in “Il Foro Italiano”, 1946, pp. 818-822.

Sono invece lacunose e largamente incomplete le notizie riguardanti il maglificio ferrarese di Renato Hirsch, il cui nome compare nell'“elenco B” della Gazzetta ufficiale n. 23, del 23 settembre 1939. Hirsch, dopo la mancata concessione del provvedimento di discriminazione a causa dei suoi “indubbi sentimenti antifascisti”,⁷⁹ all'entrata dell'Italia in guerra venne inviato al campo di concentramento di Urbisaglia dove rimase sino alla caduta di Mussolini. Le uniche notizie certe riguardano la messa in liquidazione della società già dal 30 marzo 1939⁸⁰ e la sua successiva distruzione a causa dei bombardamenti. Nel dopoguerra Hirsch non risulta aver intentato nessun procedimento giudiziario per ottenere un risarcimento dei danni subiti; tale scelta si lega forse alla decisione, maturata nell'ottobre 1946, di abbandonare definitivamente il paese per stabilirsi in Palestina, dove morirà nel 1977.⁸¹

Poco documentabile è anche la vicenda della Ditta Norzi Eugenio; sappiamo che il 30/4/1940 venne nominato Luigi Beccaria Incisa come commissario di vigilanza;⁸² con molta probabilità la ditta fu successivamente espropriata, in quanto esiste un documento del Consiglio provinciale delle corporazioni di Torino, datato 6 luglio 1943, che attesta l'inizio di una nuova attività imprenditoriale da parte di Norzi, sempre nel campo delle costruzioni edili, ma questa volta con una manodopera di soli 5 operai (al momento della autodenuncia del 1939 la ditta impiegava 139 addetti). In assenza di ulteriore documentazione è solo ipotizzabile che, dopo il commissariamento e l'esproprio dell'azienda, Norzi abbia ricominciato la sua attività lavorativa, alla quale sappiamo continuò a dedicarsi anche nel dopoguerra: la nuova ditta cesserà infatti solo nel gennaio 1963, in seguito alla scomparsa dello stesso Norzi.⁸³

Non appare del tutto chiara neppure la sorte del lanificio pratese “Forti Giulio & Figlio”; la testimonianza fornita dal figlio del proprietario, Guglielmo Bemporad, presenta infatti elementi che non trovano completa corrispondenza con le informazioni contenute nei documenti disponibili, sulla base dei quali risulta che, in data 31 agosto 1939, venne nominato commissario di vigilanza della ditta Renato Galli, membro del Consiglio provinciale delle corporazioni di Firenze;⁸⁴ dopo la gestione commissariale, nel corso del marzo 1940, si arrivò quindi all'esproprio dell'azienda e al pagamento agli ex proprietari dell'indennizzo in titoli nominativi “di consolidato” al 4%. Sopraggiunta in seguito la discriminazione, i Forti procedettero quindi allo svincolo dei titoli e alla loro successiva vendita. Questo è quanto si deduce leggendo la sentenza della causa Forti e Soc. Forti vs Soc. Lanificio “La Briglia”, sentenza pronunciata il 2 dicembre 1946 dal Tribunale di Firenze, con la quale la società ritornava sotto il controllo dei legittimi proprietari.⁸⁵ La testimonianza di Guglielmo Bemporad non fa menzione né dell'esproprio né del processo del dopoguerra, mentre si sofferma soprattutto sulle vicissitudini precedenti alla nomina del commissario di vigilanza, quando i Forti, già estromessi dal consiglio di amministrazione della ditta, tentarono di difendere la proprietà intestandola, senza successo, a prestanome. Le parole di Bemporad risultano estremamente utili per tratteggiare la difficile situazione del dopoguerra quando la famiglia, ritornata a Prato, ritrovò l'azienda distrutta per oltre due terzi e non ottenne che dopo molti anni il pagamento di una esigua cifra a copertura dei “danni di guerra” subiti.⁸⁶

Per quanto riguarda la Ditta Rotta & C., il 30/12/1939 fu nominato il commissario di vigilanza, Cesare Mario Rocca.⁸⁷ La ditta era di proprietà di tre soci, gli “ebrei” Tullio Garda ed Ugo Colombo e l'“ariano” Giovanni Rotta. Il 6 dicembre 1939, sotto il controllo del commissario venne stabilita la donazione della quota di Tullio Garda alla moglie “ariana” che, con lo stesso atto, cedeva quindi la quota appena acquisita a Giovanni Rotta. Qualche mese dopo, il 12 marzo 1940, anche Ugo Colombo si convinceva a vendere a Rotta la propria partecipazione per 135.000 lire.⁸⁸ Nell'immediato dopoguerra Rotta rimase il proprietario unico della ditta, che poi cessò definitivamente la sua attività nell'otto-

⁷⁹ Cfr. R. Parisini, *La ricostruzione dei gruppi dirigenti a Ferrara dopo la Liberazione*, in “Storia Contemporanea”, 18 (1993), n. 4, p. 446.

⁸⁰ Cfr. GU, del 23 settembre 1939 n. 233. Ne fu liquidatore l'ing. Antonio Scardovelli.

⁸¹ Cfr. Renato Hirsch, *Prefetto della Liberazione*, pubblicazione curata dall'Istituto di Storia Contemporanea di Ferrara, Interbooks, Padova 1992.

⁸² ACS, MF, SBE, b. 8, fasc. 4.

⁸³ Documentazione trasmessa alla Commissione da CCIAA, Torino, *Registro Ditte*.

⁸⁴ ACS, MF, SBE, b. 8, fasc. 3.

⁸⁵ Cfr. causa Forti e Soc. Forti vs Soc. Lanificio “La Briglia”, in “Il Monitore dei Tribunali 1947”, pp. 121

⁸⁶ Cfr. M. Bemporad, *La macine. Storia di una famiglia israelita negli ultimi 60 anni di vita italiana*, Carucci, Roma 1983, pp. 159-195.

⁸⁷ ACS, MF, SBE, b. 8, fasc. 1.

⁸⁸ ACS, MF, SBE, b. 40, fasc. 4.

bre 1949.⁸⁹ Sorte più o meno analoga subì anche la società fiorentina SIVA. Al momento dell'emanazione dei provvedimenti antisemiti, il gestore accomandatario della ditta era Emilio Leone, "di razza ebraica", che il 30 marzo 1939 aveva lasciato il suo incarico al socio "ariano" Pietro Del Soldato, sino a quel momento socio accomandato. Il Ministero delle finanze, non considerando valida quella sostituzione, perchè avvenuta dopo la pubblicazione del decreto 9 febbraio 1939/126, aveva quindi provveduto alla nomina di un commissario di vigilanza. I soci di Leone, ritenendo che fossero comunque decadute le condizioni di "ebraicità" dell'impresa, presentarono ricorso per ottenere la cancellazione della ditta dall'elenco "B", ma il ricorso non ottenne esito positivo. Come informava l'Ufficio provinciale delle corporazioni di Firenze, la complessa situazione della società stava creando numerose difficoltà all'azienda: "Dato che il lavoro della società SIVA è basato completamente sul fido delle banche, e le presenti incertezze sulla proprietà della ditta procurano non lievi difficoltà all'andamento della società stessa, creando il pericolo di licenziamenti nella numerosa manodopera specializzata (185 persone), l'unione provinciale fascista degli industriali si è occupata di dette pratiche [...] allo scopo di tutelare in quanto possibile dette maestranze ed un'azienda che ha notevole importanza locale interesse codesto Ministero a voler sollecitamente esaminare la richiesta dei signori Bicchi e Del Soldato e a riferirne in proposito a questo ufficio."⁹⁰

Per non danneggiare l'attività della ditta, Leone si risolse quindi a cedere ai soci la propria quota. Completamente "epurata" l'azienda poteva così proseguire la sua attività.⁹¹

Decisamente particolare il destino delle tre imprese romane di proprietà di Amilcare Piperno Alcorso. Con decreto del 9 ottobre 1939 venne nominato il commissario di vigilanza: si trattava di Michele Tanzini, consigliere nazionale delle corporazioni.⁹² Nel corso del 1940 le aziende vennero messe in vendita e, tra le varie offerte pervenute, si scelse quella degli stessi 177 dipendenti che, costituitisi in società anonima (Soc. An. Tessuti e Confezioni Eleganti TECOEL), sottoscrissero per intero il capitale sociale delle aziende ed offrirono 2.000.000 di lire per l'acquisto. La proposta venne accettata e con regolare atto notarile, datato 20 gennaio 1941, i 177 dipendenti divennero proprietari.⁹³ La vicenda ebbe naturalmente un seguito dopo la liberazione di Roma quando Piperno, sulla base delle leggi di reintegrazione, riassunse il controllo sociale sulla ditta. Nel dicembre del 1944 le maestranze inviarono quindi un promemoria al ministro della Giustizia, seguito da un analogo richiesta firmata dalla CGIL: affinché l'"esperimento di socializzazione aziendale" non fosse "annullato o mutilato", si chiedeva la modifica del dlgt 5 ottobre 1944, n. 52 in modo che "le aziende ex ebraiche acquistate dalle maestranze e da queste possedute e gestite al momento dell'entrata in vigore del decreto non formeranno oggetto di retrocessione all'ex proprietario israelita cui spetterà il diritto di chiedere un'eventuale congrua integrazione del prezzo a suo tempo pattuito".⁹⁴ La discussione arrivò anche all'interno del Consiglio dei ministri. Durante la seduta del 4 aprile 1945 furono infatti esaminate e discusse le richieste delle maestranze della TECOEL che il Consiglio respinse a larga maggioranza. Il solo ministro delle Finanze, Pesenti, si pronunciò a favore sostenendo che "ormai si stava esagerando con le previdenze a favore degli ebrei".⁹⁵

Oltre alle cosiddette aziende "A" e "B", a partire dal secondo semestre 1939, cominciarono ad essere pubblicati anche gli elenchi delle imprese di tipo "C" (aziende non rientranti nelle precedenti categorie), per le quali la normativa prevedeva esclusivamente l'autodenuncia presso i Consigli provinciali delle corporazioni e quindi la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale. Complessivamente le imprese di tipo "C" risultarono oltre 3.100, così distinte per le principali provincie: Roma – la città che

⁸⁹ Documentazione trasmessa alla Commissione da CCIAA, Torino, *Registro Ditte*.

⁹⁰ Cfr. A. Minerbi, *La comunità ebraica di Firenze*, in E. Collotti (a cura di), *Razza e Fascismo*, Carocci, Roma 1999, p. 169.

⁹¹ *Ididem*.

⁹² Cfr. GU del 21/10/1939, n. 247.

⁹³ ACS, MF, SBE, b. 39, fasc. 2.

⁹⁴ ACS, PCM 1944-47, n. 11472, 3.2.2., fasc. 1.

⁹⁵ La seduta del 4 aprile 1945 era dedicata alla discussione e approvazione dello schema del decreto luogotenenziale recante "norme complementari, integrative e di attuazione del decreto 20 gennaio 1944, n. 26". Nel caso in cui il Consiglio dei ministri avesse accolto le richieste dei dipendenti della ditta, era già stata predisposta un'apposita norma aggiuntiva da inserire nel testo del decreto. Dalla relazione presentata in sede di discussione emerse inoltre che la vicenda della ditta Piperno Alcorso non era stato un caso isolato; sembra infatti che anche altre aziende ex ebraiche fossero state rilevate dalle maestranze. Cfr. A. G. Ricci (a cura di), *Verballi del Consiglio dei ministri, luglio 1943 - maggio 1948*, IV, Presidenza del consiglio dei ministri, Roma 1995, pp. 530-531 e 540-541.

ne registrava il numero maggiore – ne contava 1.387, Milano 247, Trieste 172, Torino 189, Firenze 189, Venezia 93, Genova 91, Ancona 68, Bologna 56.⁹⁶ Come detto, negli anni 1938-43, le aziende “C” non erano sottoposte a nessuna forma ufficiale di limitazione, ma ciò nonostante possiamo affermare che anch’esse vissero e subirono il clima di generale incertezza che la legislazione aveva creato. Infatti, delle 68 aziende di Ancona, 29 – pari al 42,6% del totale – vennero depennate tra l’ottobre 1939 e il settembre 1940 per donazione, vendita, cessazione dell’attività. A Torino, delle 189 ditte pubblicate sugli elenchi della Gazzetta Ufficiale, 20 – pari al 10,6% – vennero donate, cessarono l’attività oppure furono poste in liquidazione negli ultimi mesi del 1939.⁹⁷ A Cuneo, su 22 aziende identificate (14 delle quali pubblicate negli elenchi “C”), 12 – pari al 54,5 % – furono oggetto di cessione, donazione, ritiro della licenza. In questo contesto occorre ricordare i provvedimenti che vietavano la concessione di nuove licenze commerciali ad “appartenenti alla razza ebraica” e decretavano il ritiro di quelle attivate in passato, misure queste che giustificano le percentuali sopra esposte.

Il numero di aziende ebraiche che subirono direttamente l’applicazione della normativa fascista durante gli anni 1938-43 fu quindi limitato; se lo confrontiamo con i dati forniti dallo stesso censimento razziale emerge infatti che le nove imprese sottoposte alla direzione di un commissario di vigilanza rappresentavano l’1,4% di quelle denunciate nell’estate del 1938.⁹⁸ Una spiegazione potrebbe risiedere nelle forme assunte dall’imprenditoria ebraica italiana nei primi decenni del secolo XX: dai dati appena presentati si può infatti ipotizzare che la maggiore componente ebraica si registrasse tra le ditte di modeste dimensioni (con meno di 100 impiegati), oppure tra le società per azioni. E sappiamo che in entrambi i casi la normativa antisemita non prevedeva alcuna forma di limitazione esplicita.

È anche possibile – almeno per il quinquennio 1938-43 – che gli imprenditori ebrei abbiano attuato una parziale, quanto temporanea, difesa dei loro patrimoni attraverso il trasferimento o la trasformazione dei loro beni. Tali comportamenti erano del resto ben noti anche alle stesse autorità centrali, le quali già nel corso dell’autunno 1938 venivano informate da “solerti” collaboratori di quanto stava accadendo alle proprietà industriali e commerciali ebraiche. Il 24 novembre 1938, il primo presidente del Tribunale di Torino, Paolo Ricci, inviava infatti al ministro della Giustizia una nota riservata intitolata “Atti compiuti da ebrei al fine di eludere le restrizioni di carattere patrimoniale delle leggi razziali”, in cui dava notizia delle 46 sostituzioni di cariche sociali – tutte riguardanti società anonime – avvenute a Torino dal 1° settembre al 24 novembre 1938. Pochi giorni dopo, il 22 novembre 1938, il prefetto di Torino inviava un telegramma al Ministero degli interni, in cui oltre a confermare la “creazione et trasformazione società anonime” e la “donazione favore componenti famiglia per frazionare proprietà immobiliari” informava da quel momento che avrebbe “disposto opportune cautele, controlli et ostruzionismo”.⁹⁹ Riguardo alle sostituzioni di cariche sociali, si hanno dati relativi anche ai consigli di amministrazione delle s.p.a. di Trieste, dove, già dall’agosto 1938 e sino all’ottobre 1939, si registrarono ben 149 modifiche societarie.¹⁰⁰

Un altro comportamento messo in atto dai perseguitati, nel tentativo di sfuggire all’applicazione delle misure antisemite in materia di aziende, fu la trasformazione delle imprese in società per azioni. Si trattava, del resto, di una dinamica nota anche alle stesse autorità fasciste, visto che in una comunicazione del 1° maggio 1939 lo stesso ministro delle Finanze (in risposta ad una interrogazione del Ministero delle corporazioni in merito alla legittimità della trasformazione in s.p.a. della s.r.l. fiorentina “Ettore Biscini”) sosteneva:

“Non sembra possa aver rilevanza il fatto che l’attuale società anonima Ettore Biscini abbia avuto origine da una società a nome collettivo composta da ebrei, dato che la legge ha escluso in tesi generale ogni indagine tendente ad accertare l’appartenenza delle azioni di una società, e dato che la trasformazione da società da collettiva in anonima avvenne in epoca nella quale indubbiamente nessun divieto legale sussiste al compimento di tali atti.”¹⁰¹

⁹⁶ Alle 56 ditte di Bologna ne andrebbero aggiunte altre 62 non denunciate, ma emerse dai controlli effettuati dal Consiglio provinciale delle corporazioni di Bologna. In tal modo la somma complessiva delle ditte di “Tipo C” ammonterebbe a 3.194.

⁹⁷ Cfr. “Relazione intermedia della Commissione 9 settembre 2000, La normativa del 1938-1943 sui beni e sul lavoro”, p. 21.

⁹⁸ La percentuale è stata calcolata solo sulla base dei “proprietari” (662) di aziende industriali, che si autodefinirono tali nel censimento del 1938.

⁹⁹ ACS, MI, DGPS, div. AAGRR, ctg. G1, b. 7, fasc. 6.

¹⁰⁰ E. G. Migliorino, *Note sugli esiti dell’applicazione delle leggi razziali a Trieste (1938-1942)*, in A. Vinci (a cura di), *Trieste in guerra. Gli anni 1938-1943*, Istituto regionale per la storia del movimento di liberazione nel Friuli Venezia Giulia, Trieste 1992, pp. 302-314.

¹⁰¹ ACS, MF, SBE, b. 18, fasc. 10.

Si hanno soltanto pochi dati parziali sull'entità delle trasformazioni delle imprese in società anonime, poiché le ricerche compiute presso l'archivio della Associazione fra le società italiane per azioni non hanno fatto emergere alcuna documentazione né quantitativa né qualitativa in grado di illustrare l'ampiezza – o meno – di tale fenomeno. A Roma, alla data del settembre 1940, le informazioni provenienti dalla Prefettura segnalavano 40 ditte del settore tessile che si erano trasformate in s.p.a.; tra queste, l'importante impresa di Enrico Coen che, con un capitale sociale di 6.000.000 di lire, fu trasformata nella Soc. An. SAITA, il 28 novembre 1938. Alla presidenza fu posto l'on. De Simone, direttore della Federazione nazionale fascista delle imprese tessili, mentre il console generale della Milizia, Fermo Gatti, fu cooptato all'interno del consiglio di amministrazione. È stata citata la vicenda della ditta Coen per esemplificare un comportamento che, con molta probabilità, fu assai diffuso negli anni 1939-40: l'inserimento di elementi provenienti dalle fila della gerarchia fascista ai vertici delle aziende minacciate dalla normativa antiebraica. Che i vertici del partito e, in generale, gli alti gradi dell'amministrazione statale fossero interessati ad avvantaggiarsi della situazione di minorità in cui si veniva a trovare l'imprenditoria ebraica è testimoniato anche dalle lettere di raccomandazione inviate a Thaon di Revel da Adelchi Serena, Osvaldo Sebastiani, Luigi Federzoni, Achille Starace volte a far ottenere ad un loro "uomo di fiducia" la carica di commissario di vigilanza per le imprese da espropriare.¹⁰²

Non si ritiene peraltro che i dati emersi relativamente alle nove aziende di tipo "A" e "B" possano illustrare il reale impatto della normativa antiebraica nel quinquennio 1938-43 in materia di beni industriali e commerciali. Ciò che questo dato, apparentemente così esiguo, non mette in luce è il clima di costante pressione cui i perseguitati si trovavano sottoposti, minacciati, attraverso un continuo stillicidio di circolari e nuove disposizioni, da sempre ulteriori inasprimenti della normativa. Una situazione ben espressa dalle parole di Guglielmo Bemporad, proprietario del lanificio "Forti Giulio e Figlio":

"Il punto cruciale era di come sistemare le nostre residue aziende e proprietà, al più presto, per poter partire o nasconderci come quasi tutti stavano facendo. Gestirle non potevamo più. Ogni giorno erano nuove circolari e nuovi ordini. Anche le banche pretendevano, dagli uomini di fiducia che avevamo messo al nostro posto, attestazioni di "arianità" delle aziende! [...] Ma com'era possibile mandare avanti una grossa azienda in quelle condizioni? Io e il babbo andavamo in fabbrica di nascosto, spesso di notte per le direttive necessarie, ma per quanto tempo sarebbe stato possibile? Eravamo troppo presi di mira."¹⁰³

Le parole di Bemporad richiamano il clima teso, incerto, di quei mesi e il fatto che anche gli industriali che erano riusciti, apparentemente, a difendere le proprie aziende attraverso "fittizie arianizzazioni" dei consigli di amministrazione, trasformazioni in società anonime, oppure ricorrendo a prestanome di fiducia, non potevano considerarsi al sicuro, soprattutto dopo che, nel continuo giro di vite della campagna razziale, su tutta la stampa era iniziata la campagna contro i "pietisti"; la parola era stata coniata dai fascisti per indicare coloro che "per pietà" si erano prestati ad aiutare in qualche modo gli ebrei. Ancora una volta la vicenda di Guglielmo Bemporad ci aiuta a capire quali dinamiche vennero messe in moto, allorché i due prestanome cui la famiglia si era rivolta avanzarono "nuove pretese":

"Fatto sta che questi due [...] "amici" cominciarono a dire che avevano paura di essere presi di mira e che, per restare al loro posto e non denunciare tutto alla autorità volevano l'immediata intestazione a loro di tutte le azioni sociali. Già estromessi dal consiglio di amministrazione, se avessimo consentito, avremmo praticamente perduto tutto, senza più neppure una possibilità di collegamento con l'azienda o di eventuale recupero futuro."¹⁰⁴

Non dissimile la vicenda di Federico Jarach, sottoposto ad un analogo ricatto da parte di Luigi Starace, cui si era rivolto affinché assumesse in maniera ufficiale la direzione della sua azienda; non accettando tale richiesta, Jarach svenderà nel giro di pochi giorni l'impresa alla Edison.

In aggiunta a quanto già disposto – la risoluzione di ufficio dei contratti di appalto, la dimostrazione della non appartenenza alla "razza ebraica" da parte dei componenti di aziende che avevano o

¹⁰² ACS, MF, SBE, b. 8, fasc. 3. Ci sono inoltre le lettere inviate dal Provveditore generale dello Stato, dal Gran maestro del Sovrano Ordine di Malta, dal segretario particolare del Ministro degli esteri, dal segretario generale del CONI, dall'on. Ezio Maria Grey, dal direttore generale del fondo per il culto.

¹⁰³ Cfr. M. Bemporad, *La macine*, cit., p. 55-56.

¹⁰⁴ Ivi, p. 58.

intendevano iniziare rapporti contrattuali con le pubbliche amministrazioni, le difficoltà nell'accesso al prestito bancario – nella primavera del 1941 si aggiunse anche l'esclusione delle ditte ebraiche, discriminate e non, dalla ripartizione dei contingenti di importazione ed esportazione;¹⁰⁵ non è un caso che durante l'estate la Banca nazionale del lavoro dispose la revoca di “tutti i fidi accordati a ditte ebraiche che svolgono la loro attività nel campo dell'esportazione.”¹⁰⁶ È evidente che tale insieme di limitazioni rese molto difficoltosa – per non dire impossibile – la normale attività lavorativa anche di quelle imprese che non rientravano esplicitamente nei divieti stabiliti dai decreti 17 novembre 1938, n. 1728 e 9 febbraio 1939, n. 126.

Nel corso del 1942 vennero inoltre emanate disposizioni anche in merito al problema dei titoli azionari: il 2 settembre la Confederazione fascista delle aziende di credito aveva comunicato ai vari istituti che il Ministero delle finanze, “su conforme parere” della Demorazza, aveva vietato alle persone “di razza ebraica” – italiane e straniere – di concludere contratti di borsa “a carattere strettamente speculativo (contratti a premio, riporti borsistici)” e aveva vietato a “ciascun nucleo familiare di razza ebraica” di concludere “compravendite effettive” (con la sola eccezione di titoli di Stato) che superassero il limite familiare mensile di lire 100.000. Nei mesi seguenti – il 1° marzo 1943 – fu comunicato, sempre per disposizione ministeriale, che gli ebrei discriminati dovevano considerarsi esclusi da tale normativa.¹⁰⁷

3. I beni industriali nel biennio 1944-1945. Prospettive di ricerca

Con l'emanazione del dlgs 4 gennaio 1944, n. 2, tutte le proprietà ebraiche furono sottoposte ai provvedimenti di sequestro e/o confisca. Furono così cancellate tutte le precedenti distinzioni tra beni dei discriminati e dei non discriminati, così come vennero superate anche le precedenti esclusioni riguardanti le società anonime e il possesso di azioni da parte dei perseguitati razziali.

In considerazione della vastità della ricerca e della ristrettezza dei tempi, si è ritenuto opportuno limitare l'oggetto di questa relazione, per il periodo 1944-45, al destino dei beni industriali e commerciali relativi alla sola provincia di Milano. I dati che seguono sono stati elaborati incrociando le informazioni provenienti da fonti diverse: i sequestri e le confische del periodo 1944-45, gli elenchi delle aziende “C” della provincia ambrosiana pubblicati sulla Gazzetta ufficiale del 12 dicembre 1939, le indicazioni ricavate dall’“Annuario industriale e commerciale della città di Milano” (anni 1937, 1939 e 1949) e, infine, è stata utilizzata la cosiddetta “Rubrica degli ebrei residenti nella provincia di Milano”, una rubrica compilata dalla Prefettura ambrosiana nei primi mesi del 1942 che, accanto all'elenco alfabetico dei 7.482 nominativi, riporta anche l'attività economica da loro svolta.¹⁰⁸ Verranno di seguito forniti dati distinti relativamente alle sole aziende dell'elenco “C” e, più in generale, si tenterà di dare una visione complessiva di quanto accaduto ai beni industriali in un arco temporale che termina con il 1949.

L'elenco delle aziende “C” di Milano consiste di 247 ditte, la maggior parte, 198, di natura commerciale: vendita al dettaglio, all'ingrosso o rappresentanze; 49 imprese erano invece attive nel campo più strettamente industriale. Delle 247 ditte, 12 vennero cancellate dall'elenco entro la fine dello stesso 1939, in quanto donate a parenti “ariani”, poste in liquidazione, oppure cessate.¹⁰⁹ Non è ovviamente possibile ricostruire e seguire con precisione la sorte delle restanti 235 ditte nei quattro anni successivi, ma ciò che è importante evidenziare è il fatto che, con i decreti del biennio 1944-45, i provvedi-

¹⁰⁵ AS Confindustria, Roma, *Circolari*, circolari emesse dal Ministero per gli scambi e le valute, in data 13 maggio e 16 giugno 1941.

¹⁰⁶ Cfr. M. Sarfatti, relazione intermedia dell'8/9/2000, *La normativa del 1938-43 sui beni e sul lavoro*, p. 21.

¹⁰⁷ Nei mesi successivi fu tra l'altro comunicato che in questo limite dovevano essere considerate anche le “operazioni di piccole società non quotate in borsa” (4 dicembre 1942), la “rinnovazione dei riporti finanziari precedentemente in essere” (7 gennaio 1943), l’“esercizio e la vendita dei diritti di opzione” (10 marzo 1943). Cfr. M. Sarfatti, relazione del 8/9/2000, *La normativa del 1938-43 sui beni e sul lavoro*, p. 30.

¹⁰⁸ ACS, MI, DGPS, div. AAGRR, cgt. G1, b. 7, fasc. 2.

¹⁰⁹ Nei mesi precedenti la pubblicazione dell'elenco sulla “Gazzetta Ufficiale” erano state donate alla moglie “ariana” la s.n.c. Renato Rimini & C., e le ditte individuali Gino Rimini e Castelfranco Ruggero. Erano invece state messe in liquidazione le anonime SACCOSAP, e Compagnia cotoniera Torino, di Claudio Isacco Meyer e la S.a. Klang di Mario Foà. Cfr. documenti inviati alla Commissione da CCIAA, Milano.

menti di sequestro e/o confisca riguarderanno “soltanto” 17 di quelle imprese,¹¹⁰ una cifra pari al 7,2% del totale. È quindi intuitivo che il restante 92,8% non era giunto sino al 1944.¹¹¹

Significativo è anche il dato sul totale degli industriali milanesi: oltre ai 49 imprenditori già presenti nell’elenco delle aziende “C”, la consultazione della “Rubrica degli ebrei residenti” ha infatti evidenziato la presenza di altri 130 industriali – per un totale di 179¹¹² – le cui attività, per varie ragioni, non erano state evidentemente denunciate presso il Consiglio provinciale delle corporazioni. Considerando i soli “beni industriali”, il totale dei sequestri e/o delle confische del biennio 1944-45, ammonta a 24 aziende, pari al 13,4% sul totale dei 179 imprenditori censiti.¹¹³ Se inoltre si assemblano i dati delle attività imprenditoriali e di quelle commerciali, i provvedimenti del biennio 1944-45 riguardarono a Milano 41 ditte.¹¹⁴

Anche nel caso dei soli beni industriali, la considerevole percentuale di ditte che “non arrivò” al 1944 (l’86,6%), farebbe presumere o una efficace difesa delle proprietà industriali messa in atto dai perseguitati o, al contrario, un’“alta mortalità” delle imprese ebraiche negli anni 1939-43. C’è in effetti un ultimo dato che rende forse più concreta e plausibile la seconda ipotesi e riguarda il numero di coloro la cui attività imprenditoriale riprenderà anche nel dopoguerra. Per quello che è stato possibile verificare dalla consultazione dell’“Annuario industriale e commerciale della città di Milano”, anno 1949, si tratta infatti di un numero estremamente esiguo: 12 nominativi, il 6,7% di coloro che si dichiaravano imprenditori nel 1942.¹¹⁵

Per quanto riguarda le modalità con cui vennero amministrare le aziende sequestrate e confiscate dopo il gennaio 1944, una lettera inviata il 20 settembre di quello stesso anno dal Ministero delle finanze alla direzione dell’Egeli faceva presente “lo stato di disagio” in cui si trovavano molti dipendenti di “aziende ex ebraiche e di società anonime di interesse ex ebraico, in quanto gli stessi troverebbero difficoltà a percepire le retribuzioni ed i salari durante il periodo di sequestro o di confisca delle aziende, ed a percepire le liquidazioni in caso di chiusura della azienda”. Il commissario dell’Egeli, Leopoldo Pazzagli, rispondeva che “le aziende ex ebraiche da noi gestite, provvedono normalmente a corrispondere le retribuzioni ai dipendenti, nonché le liquidazioni in caso di cessazione dell’attività dell’azienda” e che, pertanto l’Ente era “competente in materia soltanto dopo che esso, a seguito di regolare decreto di confisca emesso dalla competente Prefettura, abbia assunto la gestione o la liquidazione di una determinata azienda ex ebraica. Prima della confisca, quando cioè le aziende si trovano in regime provvisorio di sequestro, la gestione Egeli è del tutto estranea alle aziende stesse; in tali casi, quindi, è necessario si rivolgano alle Prefetture dalle quali dipendono i sequestratari”.¹¹⁶ Pur non potendo far riferimento a singoli casi concreti, la lettera testimonierebbe che la fase del sequestro dei beni – fase gestita interamente dalle Prefetture e dai sequestratari da esse nominati – potesse rivelarsi per alcuni aspetti più incerta e caotica della successiva confisca.

¹¹⁰ Si trattava della Ditta SALCEA di Seralvo Giacomo; della Usiglio Guido & F.gli; della Emilio Fischer & C.; della Ditta Pesaro e Morello; della Giuseppe Levi e F.gli; delle ditte Bachi Umberto, Cassin Michele, Gattegna Di Porto Israel, Levi Guido, Levi Renato, Goldstaub Alberto, Weill Giuseppe, Sinai Marco e F.lli, Mires & Passigi, F.lli Sonnino, da Levi, di Graziano e Livio Levi, Maglificio e Calzificio SAMI.

¹¹¹ Nei documenti pervenuti alla Commissione da CCIAA Milano non è stato possibile ricavare informazioni riguardo a nessuna della 235 ditte.

¹¹² Questo dato deve essere considerato necessariamente impreciso per difetto; non tiene infatti conto di quegli imprenditori che avevano già scelto l’emigrazione, di coloro che, pur svolgendo la propria attività produttiva in Milano avevano la residenza in un altro comune oppure di coloro per i quali non risulta indicata la professione.

¹¹³ Si trattava delle ditte: Segre e Schieppati, Ditta Tagliacozzo G. e M., Soc. Tedeschi Arrigo, Ditta Cesare Todeschini, A.A.A. di Tullio Camerino, Banque Salomon Alhadeff, Ditta Calderoni e Vita, Compagnia etiopica semi oleosi, F.lli Diena Ettore, Ditta Reica, Ditta Lyser, Ditta Mires e Passigi, Ditta Modena Enzo, F.lli Ravenna, Soc. An. Bingen Italiana tessuti, F.lli Sonnino, Soc. CIRENER (sempre appartenente ai fratelli Burno, Pietro e Renzo Sonnino), Ditta Baer Lodovico, Ditta Colombo Alessandro, la Ditta Borgia (di Edoardo Iszaki), la Soc. An. Modiano, Donati Nino & C., F.lli Bauer, Calzificio e maglificio SAMI (di Sam Alhadeff).

¹¹⁴ Alle 24 aziende della nota precedente, vanno sommate le 14 ditte che compaiono nella nota 87 (in questo caso non si sono riconteggiati i tre nominativi che si sovrappongono nei due elenchi) e altri quattro esercizi commerciali, che, pur non comparando negli elenchi “C” del 1939, sono poi state sottoposti ai provvedimenti del biennio 1944-45. Si tratta della Soc. An. Tappeti orientali Iran, della ditta individuale Haleffi Giuseppe, delle Pellicerie Tedeschi e della Soc. An. Insurbia di Isidoro Goldfinger.

¹¹⁵ Si tratta di Carlo Shapira, Sally Mayer, Guido Reinach, Camillo Sacerdoti, Gustavo Braun, Alessandro Vidor, Marcello Hirsch, Davide Bensussan, Max Frank, Levi Giuseppe e Figli, Cesare Castelli, Angelo Orefice.

¹¹⁶ ACS, MF, SBE, b. 9, fasc. 3.

Una questione, che a partire dall'estate 1944 suscitò un vivace scambio di corrispondenza tra i ministeri di Salò, fu quella relativa all'obbligo della denuncia delle azioni appartenenti agli ebrei; secondo quanto previsto dallo stesso decreto 4 gennaio 1944 n. 2, le società anonime dovevano infatti denunciare entro il 30 giugno 1944 i titoli azionari in possesso dei perseguitati. Sulla base del decreto 25 ottobre 1941, n. 1148, convertito nella legge 9 febbraio 1942, n. 96 (il successivo decreto 29 marzo 1942, n. 239, conteneva inoltre norme integrative e complementari al testo principale) era stata introdotta in Italia la legge sulla nominatività dei titoli azionari; gli articoli di quel provvedimento non sembrano contenere nessuna disposizione che potesse essere rivolta esplicitamente – o potenzialmente – contro i perseguitati; neppure la relazione di presentazione del progetto di legge alla Camera fa riferimento a “questioni di razza” di qualsiasi tipo.¹¹⁷ Per quanto riguarda le annotazioni da apporre a fianco del nominativo dell'intestatario dei titoli, nel testo finale del provvedimento nulla è infatti prescritto circa la “dichiarazione della razza” dei proprietari di azioni. Tale informazione, pertanto, non poteva risultare in alcun modo dal libro dei soci. Questa lettura può considerarsi verosimile, anche perché esiste un documento del duce – non datato, ma sicuramente posteriore al gennaio 1944 e anteriore al giugno dello stesso anno – che stabiliva l'introduzione di “opportune” modifiche alla legge del 1942, proprio per renderla più “funzionale” agli obiettivi della politica antiebraica. Il terzo ed il quarto comma dell'art. 4 del precedente testo venivano infatti così modificati: “Chi domanda l'intestazione dei titoli azionari al proprio nome, oltre alle generalità, deve indicare la propria nazionalità e la razza, della quale si fa annotazione sui titoli e sul libro dei soci. Coloro che alla data di pubblicazione del presente decreto abbiano già presentato i titoli alla conversione, sono tenuti, ai fini del comma precedente, a comunicare alla società emittente, entro il 30 giugno 1944, la loro nazionalità e razza. Le società emittenti trasmetteranno allo Schedario generale dei titoli azionari¹¹⁸ entro il 31 luglio 1944 l'elenco delle azioni intestate a persone di razza ebraica.”¹¹⁹ Viste le difficoltà successive opposte dalle società anonime nella denuncia dei titoli di proprietà ebraica, è plausibile che i perseguitati, oramai impegnati nella difesa della loro stessa vita più che in quella dei loro beni, non abbiano “ottemperato” alle disposizioni mussoliniane.

Come accennato, la denuncia delle azioni da parte delle società anonime diede luogo a numerose discussioni che coinvolsero l'Ispettorato generale per la razza, i ministeri delle Finanze, della Giustizia, degli Interni e l'Associazione fra le società italiane per azioni. Si tratta di uno scambio di lettere¹²⁰ che mette in luce una certa conflittualità interna alle stesse autorità di Salò e, nel caso particolare, evidenzia la determinazione del ministro delle Finanze, Domenico Pellegrini Giampietro, che in merito al problema della confisca delle azioni ebraiche sembra rivelarsi più determinato dello stesso Giovanni Preziosi.

Sulla base di quanto disposto da una circolare del 3 maggio 1944,¹²¹ le società per azioni avrebbero dovuto inviare alle Prefetture “il prospetto nominativo di tutti i possessori di azioni sociali.” Ricevuto tale prospetto, le Prefetture avrebbero dovuto accertare autonomamente “sulla base dell'elenco delle persone di razza ebraica in loro possesso, quali possessori di azioni appartenevano alla razza ebraica”. Tali disposizioni vennero nei mesi successivi confermate sia dal Ministero dell'interno che dall'Ispettorato generale per la razza, mentre il ministro delle Finanze, oltre ad esprimere il parere che ciò “significava addossare alle prefetture un lavoro materiale e di spoglio non certo lieve, tenuto conto che le iscrizioni sul libro dei soci vengono effettuate in ordine cronologico e non alfabetico”, esprimeva soprattutto l'idea che in tal nodo “non si raggiungeva lo scopo prefissato”. Del resto, come si può evincere dalla successiva documentazione, le società anonime non spedirono alcun prospetto di questo genere alle varie Prefetture; la Edison, ad esempio, rispose che, da parte loro, era “materialmente impossibile inviare i libri dei soci per consultazione sul posto”. Le società, per voce della stessa Associazione fra le società italiane per azioni, continuarono, al contrario, a chiedere che gli uffici prefettizi inviassero loro gli elenchi con i nominativi degli ebrei residenti nella provincia. Poche Prefetture inviarono le liste – 16 – mentre, nella maggior parte dei casi o non risposero, o diedero indicazioni evasive “per ragioni di riservatezza”. Il ministro delle Finanze chiedeva a quel punto che il Ministero degli interni

¹¹⁷ ACS, *PCM*, 1940-44, n. 228 “Legge sulla nominatività dei titoli”.

¹¹⁸ Lo Schedario generale dei titoli azionari era stato istituito tramite la stessa legge sulla nominatività dei titoli.

¹¹⁹ ASUCI, *Credito italiano* (1894-1998), Ufficio azionisti, fasc. “Azionisti di razza ebraica”, sfasc. 2.

¹²⁰ Tutti i documenti cui si farà riferimento sono contenuti in ACS, *MF*, *SBE*, b. 9. fasc. 2.

¹²¹ Dai documenti non si riesce a definire se la circolare sia stata emanata dal Ministero delle finanze o dall'Ispettorato generale per la razza.

autorizzasse la pubblicazione sulla “Gazzetta Ufficiale” di un “elenco generale delle persone di razza ebraica residenti in Italia”; la richiesta ebbe un esito negativo perché il solo Ministro della giustizia espresse “parere favorevole, mentre il Ministero dell’interno, adducendo motivi di inopportunità ed impossibilità dovuti alle attuali contingenze, ha risposto sfavorevolmente e l’Ispettorato generale per la razza, per quanto anche recentemente sollecitato non ha fatto conoscere il proprio avviso”.¹²² Lo stesso Ispettore generale per la razza, Giovanni Preziosi, aveva fatto presente al ministro delle Finanze, in data 11 settembre 1944, l’“intuitiva evidenza dell’impossibilità materiale di pubblicare nella Gazzetta Ufficiale l’elenco degli ebrei italiani che [...] ascendono ad oltre 5.000, mentre a ben più elevata cifra saliranno secondo le leggi razziali di prossima promulgazione”.¹²³

I dati documentali si fermano a questo punto, lasciando a chi legge margini di incertezza in merito agli esiti delle dispute interne ai ministeri di Salò e alle effettive conseguenze di tali difficoltà di coordinamento. Resta il fatto che le modalità di esecuzione dei provvedimenti antiebraici, anche se non sempre convergenti tra di loro, portarono all’effettivo sequestro di migliaia di azioni.

¹²² ACS, MF, SBE, b. 13, f. 4.

¹²³ *Ibidem*. Il riferimento alle “leggi di prossima promulgazione” si riferisce, probabilmente, al fatto che lo stesso Preziosi, sin dal maggio 1944, aveva elaborato alcuni progetti legislativi che estendevano la persecuzione a tutte le persone con più di un bisnonno ebreo. Cfr. M. Sarfatti, *Gli ebrei nell’Italia fascista*, cit., p. 252.

